

**IL LIQUIDATORE DI SOCIETÀ ESTINTA DESTINATARIO DELLA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE IN PROPRIO**

- Sentenza del 26/02/2026, n. 430 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

**Composizione**

- Pres. Izzi
- Rel. Izzi

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE - PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - 177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Accertamento fiscale nei confronti di società cancellata nei successivi cinque anni – Notifica al liquidatore – Legittimità - Legittimazione ad impugnare del liquidatore in proprio – Insussistenza.

In tema di accertamento tributario nei confronti di società estinta e cancellata dal registro delle imprese, il liquidatore, pur destinatario della notificazione degli atti impositivi riferiti alla società, non è legittimato ad impugnarli in proprio, poiché non è successore *ex lege* nei debiti fiscali dell'ente estinto e può essere chiamato a risponderne soltanto nell'ipotesi di accertata responsabilità personale per avere distribuito beni ai soci o soddisfatto creditori di rango subordinato in pregiudizio dell'erario.

**Rif. Normativi**

- D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, art. 28
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 54 bis
- D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 36
- Cod. Civ., art. 2495
- Cod. Civ., art. 1176
- Cod. Proc. Civ., art. 100

**Conformi**

- Cass., sez. 5, ord, n. 4604 del 02/03/2026
- Cass., sez. 5, n. 16811 del 23/06/2025
- Cass., Sez. U, n. 32790 del 27/11/2023

**Anno pubb.**

- 2026